REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 13 novembre 2026 n.185

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da precedenti decreti - legge, da regolamento e dalle misure adottati in materia di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio, dato il protrarsi della situazione di instabilità derivante dal conflitto in Ucraina;*
- *l'urgenza di assicurare la proroga della validità del permesso di soggiorno provvisorio, garantendo ai cittadini ucraini la continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto degli adempimenti necessari;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 novembre 2026;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ULTERIORI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art. 1
(Modifica dei permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2027.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2027.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.
5. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa verifica, rilascia e rinnova i permessi di soggiorno provvisori, di cui al presente articolo, solo a coloro che non possono ottenere un'altra

tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge 28 ottobre 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche)

1. Il comma 5 *bis,* dell'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche è così modificato:
"5 *bis*. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 13 gennaio 2026 n.2 e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché alle prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita, altresì, l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.2/2026, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.".

Art. 3

(Gestione dei flussi)

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-*bis* del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in ottanta unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.
2. Con delibera del Congresso di Stato è dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2027, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

Art. 4

(Disposizioni straordinarie sui permessi di soggiorno per cittadini ucraini)

1. Ai cittadini ucraini provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art. 5

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, che non possiedono al momento dell'entrata in vigore del presente decreto – legge i requisiti necessari, ma che successivamente li acquisiscono al fine di ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di trenta giorni dal momento dall'acquisizione dei requisiti.
2. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri dispone l'interruzione del permesso di soggiorno provvisorio, di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, a coloro che non adempiono nel termine perentorio previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Fino all'esito della domanda, presentata correttamente entro i termini previsti dal presente articolo, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri ritiene valido il permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche.

4. In caso di diniego alla richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno di cui alla Legge n.118/2010 e successive modifiche, il soggetto può richiedere il permesso di soggiorno provvisorio come stabilito all'articolo 1 comma 5 del presente decreto – legge ed ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche.

Art. 6
(Abrogazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è abrogato il Decreto - Legge 26 novembre 2025 n.145.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 novembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi